

## E D I T T O



*ERCOLE della S. R. C. CARD. CONSALVI, Diacono di S. Maria ad Martyres, della Santità di Nostro Signore PIO PAPA VII. Segretario di Stato.*

**N**on essendo più fra le tenebre, nè sotto il velo dell'arcano, che i Settarij, sebbene addetti a diverse illecite aggregazioni, tentano concordemente di mandare ad effetto i loro disegni a danno della Religione, e dei Troni; essendosi anzi pubblicamente da loro annunziato che lo scopo delle loro unioni è quello di rovesciare le legittime forme esistenti dei Governi Monarchici; avendo Essi anche dimostrato abbastanza con i loro Scritti e Fatti, quali siano i loro veri principj religiosi; ed essendosi perfino veduto immolare delle vittime per loro mano, solo perchè fedeli ai proprj doveri rimasero sorde alle voci della seduzione; questo stato di cose ha dovuto tanto maggiormente richiamare sopra di loro l'attenzione delle Supreme Potestà.

La SANTITA' DI NOSTRO SIGNORE ha veduto con la più grata sodisfazione del paterno suo cuore che in mezzo a tante perturbazioni politiche i suoi amatissimi Sudditi hanno conservato, e conservano quelli sentimenti di Religione, dai quali sono inseparabili un verace attaccamento al proprio legittimo Sovrano, la dovuta fedeltà al Governo, e la sincera obbedienza alle Leggi. La SANTITA' SUA, dopo il divino ajuto, ripone nell'amore dei suoi dilettezzissimi Sudditi e Figli, una piena fiducia che gli sforzi dei perturbatori non sortiranno mai il loro effetto, e questa fiducia è avvalorata ancora dalle prove dei sentimenti di onore e di fedeltà, che in diverse anche recenti occasioni le hanno con tanta lode dato le Sue Truppe. Ciò non ostante il dovere del SANTO PADRE di allontanare tutto ciò che tenda a corrompere la Religione ed il costume, la paternità Sua sollecitudine per la pubblica e privata sicurezza dei Suoi buoni Sudditi, l'esempio di ciò che in altre Parti è accaduto, e la cognizione che lo spirito sovvertitore si è studiato di penetrare pur'anche in qualche parte dei Suoi Dominj invadendo qualche animo proclive al male, hanno determinato

la SANTITA' SUA ad eccitare tutto lo zelo delle Autorità subalterne del Suo Stato, onde garantire i Dominj Pontificj dalle machinazioni delle indicate perniciosissime Società, le quali furono già proscritte, e i loro membri sottoposti alle corrispondenti pene spirituali e temporali, tanto con le note Costituzioni dei due Suoi Predecessori Clemente XII., e Benedetto XIV., quanto con li due Editti di Segreteria di Stato del 14. Gennajo 1739., e del 15. Agosto 1814. emanato per ordine della stessa SANTITA' SUA.

Rinnovando dunque gli ordini contenuti nelle sopraccennate Pontificie Costituzioni, e nei menzionati Editti, relativamente al dover separarsi immediatamente dalle indicate illecite Adunanze quelli che vi si trovassero aggregati; alla proibizione di ascrivervisi, o di avervi immediata o mediata relazione; al divieto di ritenere presso di se, o altrove, *Istrumenti, Stemmi, Emblemi, Statuti, Memorie, Patenti*, o altra qualunque cosa di tal sorte; all'obbligo di denunziare la esistenza di simili Adunanze, alle Autorità legalmente costituite per ricevere tali denunzie; e rinnovando egualmente le disposizioni delle medesime Leggi riguardo alle pene spirituali, e corporali, proporzionate nel loro grado alle qualità, al dolo, ed alle circostanze della trasgressione, estensivamente anche alla pena di morte espressamente decretata nel citato Editto del 1739., la SANTITA' SUA ordina a tutte le Autorità dei Suoi Dominj, alle quali appartiene, di raddoppiare la loro vigilanza contro le machinazioni dei Settarij, siano Sudditi Pontificj, siano Esteri dimoranti nei Suoi Dominj, d'invigilare su la esatta osservanza delle prescrizioni dette di sopra, e di procedere col più impegnato zelo, e con la più imparziale e severa giustizia, alla corrispondente punizione dei colpevoli.

Dato dalla Segreteria di Stato questo dì 10. Aprile 1821.

E. CARD. CONSALVI